



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



UFFICIO DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n° 5 TRANI - BISCEGLIE



ASL BT

PugliaSalute

<i>Procedura:</i>	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADATTAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA CUSTODE VILLA GUASTAMACCHIA" SITO IN TRANI IN VIA A. M. DI FRANCIA [PNRR - M5C2I1.3.1 - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE - INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA - SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 - HOUSING FIRST]
<i>CUP:</i>	C84H22000070007
<i>CIG:</i>	B6FF23B6BF

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Gara telematica sulla Piattaforma "Appalti&Contratti" del Comune di Trani

INDICE

PREMESSE	1
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	2
1.1. Piattaforma telematica di negoziazione.....	2
1.2. Dotazioni tecniche.....	2
1.3. Identificazione.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1. Documenti di gara.....	3
2.2. Chiarimenti.....	4
2.3. Comunicazioni.....	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	5
3.1. Durata dell'appalto.....	7
3.2. Revisione dei prezzi.....	7
3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	11
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale.....	11
6.3. Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	12
6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10. SOPRALLUOGO	20
11. GARANZIA PROVVISORIA	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
13.1. Regole per la presentazione dell'offerta.....	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1. Domanda di partecipazione.....	26
15.2. Documento di Gara Unico Europeo.....	27
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	28
15.3.1. Dichiarazioni integrative al DGUE.....	28
15.3.2. Documentazione a corredo.....	29
15.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12	

gennaio 2019, n. 14.....	30
15.5. Documentazione in caso di avvalimento.....	30
15.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	30
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	32
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
17.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	33
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	33
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	33
20. ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA.....	34
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	37
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Decisione a contrarre dell'Area Affari Generali – Servizi alle persone del Comune di Trani n. 644 del 16/05/2025 è stata indetta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 del D.Lg. 36/2023 e all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, una procedura telematica ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei **Lavori di adattamento dell'immobile denominato "Casa custode Villa Guastamacchia" sito in Trani in Via A. M. Di Francia**, conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 ed in vigore dal 4 dicembre 2022, così come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

L'affidamento verrà espletato mediante una **procedura aperta** ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n. 36/2023 che sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma "Appalti&Contratti" accessibile all'indirizzo <https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà con l'applicazione del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

A norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice e nei termini indicati nell'allegato I.3, la durata del procedimento è prevista pari a n. **5 (cinque) mesi** dalla trasmissione del Bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura negoziata ed alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Trani (BT) e pertanto il codice NUTS è **ITF48**.

Le attività previste dall'appalto sono classificate secondo il seguente codice CPV: **45454000-4 - Lavori di ristrutturazione**.

Il codice CUP dell'intervento è: **C84H22000070007**.

Il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del Codice) è l'**ing. Michele Daleno**

Telefono: 0883/581138

E-mail: michele.daleno@comune.trani.it

PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Per tutto ciò che non viene definito nel presente Disciplinare di gara si rimanda a quanto disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché al progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale R.G. n. 1961 del 06/12/2024 dell'Area Affari Generali - Servizi alle Persone del Comune di Trani.

La presente procedura è finanziata, in parte, nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale - Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU**.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" disponibile al seguente indirizzo: https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" disponibile al seguente indirizzo: https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il servizio di Help-Desk dedicato agli operatori economici, raggiungibile all'indirizzo [web https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp](https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp) o all'indirizzo di posta elettronica service.appalti@maggioli.it oppure telefonicamente contattando il +39 0422 26 7755.

Si invitano gli operatori economici a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file e a prendere visione della "Guida per l'iscrizione ad un elenco operatori" e della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibili al seguente indirizzo: https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- 1) *Bando di gara - Disciplinare di gara;*
- 2) *Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale R.G. n. 41 del 20/01/2025;*
- 3) *Allegato n. 1 – Modello istanza di partecipazione;*
- 4) *Allegato n. 2 – eDGUE request;*
- 5) *Allegato n. 3 – Modello dichiarazioni integrative al DGUE;*
- 6) *Allegato n. 4 – Modello di offerta economica;*
- 7) *Allegato n. 5 – Patto di integrità;*
- 8) *Allegato n. 6 - Protocollo di legalità;*
- 9) *Allegato n. 7 - Dichiarazione sostitutiva anticorruzione;*
- 10) *Allegato n. 8 - Informativa gare contratti;*
- 11) *Allegato n. 9 - Tracciabilità flussi finanziari;*
- 12) *Allegato n. 10 - Dichiarazione familiare conviventi;*
- 13) *Allegato n. 11 - Dichiarazione titolare effettivo;*
- 14) *Allegato n. 12 - Dichiarazione responsabile trattamento dati;*
- 15) *Allegato n. 13 - Dichiarazione assenza conflitto di interessi;*
- 16) *Allegato n. 14 - Dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH;*
- 17) *Allegato n. 15 - Dichiarazione rispetto agli ulteriori principi e condizioni del PNRR;*
- 18) *Allegato n. 16 - Modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere.*

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante Comune di Trani, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto-sezione “Bandi di Gara e Contratti” e sulla piattaforma telematica “Appalti&Contratti” all’indirizzo: <https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti indirizzati al Responsabile Unico del Progetto utilizzando **esclusivamente** le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate non oltre n. 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno n. **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma e saranno visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata, disposta sotto la documentazione di gara. In particolare, verranno inserite nella sezione “Comunicazioni dell’amministrazione”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o richieste di chiarimento inviate a mezzo PEC o altro mezzo, ai quali non verrà fornito alcun riscontro.

È pertanto onere dei concorrenti visionare tale Piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale “Appalti&Contratti” e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'affidamento è finalizzato all'esecuzione di opere edili ed impiantistiche volte ad adattare gli immobili indicati con l'obiettivo di favorire le attività di inclusione sociale, attraverso la creazione di soluzioni alloggiative destinate a favorire l'autonomia per le persone diversamente abili, al fine di superare qualsiasi barriera nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto per lo svolgimento della prestazione nel suo complesso si richiede il coordinamento continuo per garantirne l'efficacia.

Il Comune di Trani ha ritenuto di suddividere l'intervento in due stralci funzionali, contrattualizzando da subito il primo stralcio, interamente finanziato dal PNRR, e prevedendo la contrattualizzazione del secondo stralcio, finanziato con fondi comunali, quale opzione.

Il corrispettivo è da considerarsi "a corpo" ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Il valore complessivo dell'intervento, pertanto, è pari ad **euro 301.070,51** ed è determinato come segue:

Tabella n. 1 – Valore complessivo dell'intervento

Descrizione	Stralcio	Valore (in euro)
Lavori di adattamento dell'immobile denominato "Casa custode Villa Guastamacchia" sito in Trani in Via A. M. Di Francia.	I°	113.440,35
	II°	187.630,16
	Totale	301.070,51

L'importo totale relativo al primo stralcio dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza e IVA esclusa, ammonta a **euro 113.440,35** così determinato:

Tabella n. 2 – Determinazione dell'importo posto a base di gara relativo al primo stralcio

Descrizione lavori	CPV	Principale (P) Secondaria (S)	Tipologia lavorazioni	Importo (in euro)
--------------------	-----	----------------------------------	-----------------------	-------------------

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di immobili – I° stralcio	45454000-4	P	A corpo	108.375,60
A) Importo totale lavori soggetti a ribasso				108.375,60
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				5.064,75
A) + B) Importo a base di gara				113.440,35

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, così come definito nell'elaborato dedicato del progetto esecutivo, è pari a **euro 5.064.75**.

L'importo dei lavori comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, in **euro 36.553,71**. Le modalità attraverso le quali sono stati stimati i costi della manodopera sono indicati nell'apposito elaborato del progetto esecutivo.

Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi di quanto indicato dal Parere MIT n. 2505 del 17/04/2024 il concorrente dovrà formulare in riferimento ai lavori un "*ribasso complessivo*" a norma dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare nell'apposita sezione dell'*Allegato n. 3 – Modello di offerta economica*, come proprio costo, i costi della manodopera.

Il contratto collettivo applicato è il seguente: **CCNL Edilizia Industria (F012)**;

Il codice ATECO identificato per le prestazioni indicate dalla presente procedura è: **[43.39] Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici**.

In considerazione anche dell'opzione relativa al secondo stralcio, gli importi e le lavorazioni cumulate di cui si compone l'intervento complessivo, e per i quali si richiede ai concorrenti la relativa qualificazione, sono i seguenti:

Tabella n. 3 – Classificazione dei lavori

Categorie SOA	Descrizione	Classifica	Qualificaz. obbligatoria	Preval. (P) Scorp. (S)	%	Importo lavori (in euro)
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	I	SI	P	63,50%	185.362,78
OS3	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	I	SI	S	20,34%	59.373,56
OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	I	SI	S	6,92%	20.198,64
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	I	SI	S	9,23%	26.955,50

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

L'appalto è finanziato, per quanto riguarda il primo stralcio, a valere sulle risorse stanziato nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale - Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - Next generation EU** e, per quanto riguarda il secondo stralcio opzionale, con fondi di bilancio dell'Ente.

Gli Operatori Economici, pertanto, si impegnano ad assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito "DNSH"), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 come stabilito nel presente Disciplinare di gara e, ove applicabili, agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario sarà tenuto altresì ad osservare gli obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in premessa in relazione alla *Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali* con le relative check list.

3.1. Durata dell'appalto

La durata dello svolgimento dei lavori previsti per il primo stralcio è stimata in giorni 57 (cinquantasette), decorrenti dal verbale di consegna lavori.

La durata dello svolgimento dei lavori previsti per l'opzione relativa al secondo stralcio è stimata in giorni 93 (novantatre), decorrenti dal verbale di consegna lavori.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, inoltre, sono previste le penali e i premi di accelerazione indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Potrà essere autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo quanto previsto sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

3.2. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto ed in funzione delle prestazioni dal medesimo previste, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre) per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3% (tre) per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico, individuato ai sensi del comma 4-quater del citato art. 60 del Codice, indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'allegato II.2-bis del Codice disciplina le modalità di applicazione della clausola di revisione dei prezzi e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare una volta per ciascun anno di durata contrattuale il monitoraggio dell'andamento dell'indice sintetico individuato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3% (tre per cento) dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 120 del Codice.

L'affidamento dei lavori del secondo stralcio è subordinato alla volontà dell'Ente di procedere con la realizzazione delle ulteriori lavorazioni. Tale opzione non pone in capo all'appaltatore aggiudicatario alcuna prelazione, né diritto alla esecuzione. L'aggiudicatario rinuncia quindi ad ogni tipo di richiesta di danno o indennizzo.

Qualora l'Ente decida di procedere con la realizzazione del secondo stralcio, l'aggiudicatario del primo stralcio dovrà eseguire gli ulteriori lavori richiesti applicando la medesima percentuale di sconto offerta nell'ambito della presente procedura.

L'importo totale dell'opzione relativa al secondo stralcio compresi gli oneri per la sicurezza e IVA esclusa, ammonta a **euro 187.630,16** così determinato:

Tabella n. 4 – Determinazione dell'importo dell'opzione relativa al secondo stralcio

Descrizione lavori	CPV	Principale (P) Secondaria (S)	Tipologia lavorazioni	Importo (in euro)
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di immobili – II° stralcio	45454000-4	P	A corpo	183.514,88
A) Importo totale lavori soggetti a ribasso				183.514,88
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				4.115,28
A) + B) Importo a base di gara				187.630,16

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze relativi al II° stralcio, non soggetti a ribasso, così come definito nell'elaborato dedicato del progetto esecutivo, è pari a **euro 4.115,28**.

L'importo relativo al secondo stralcio comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, in **euro 66.671,74**. Le modalità attraverso le quali sono stati stimati i costi della manodopera sono indicati nell'apposito elaborato del progetto esecutivo.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire i servizi tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e è), è

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'**iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario), con la conseguenza che laddove il concorrente fosse privo del suddetto requisito, dovrà ricorrere al subappalto "qualificante" o "necessario", in cui è obbligato a fare affidamento sui requisiti di una o più imprese subappaltatrici all'atto di presentazione dell'offerta.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito [link](#) sul Portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione alla Camera di Commercio** per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Qualora il concorrente rientri nella categoria delle Cooperative, dovranno essere riportati anche gli estremi della relativa iscrizione all'**Albo delle società cooperative**.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, per la qualificazione ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto:

- a) il possesso delle seguenti **attestazioni SOA** regolarmente autorizzata ed in corso di validità per ciascun lotto:

Tabella n. 3 – Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

Categorie SOA	Descrizione	Classifica
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	I o superiore

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

OS3	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	I o superiore
OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	I o superiore
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	I o superiore

La comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita, attraverso il FVOE, dall'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

In riferimento alla qualificazione nelle **Categorie riferite a lavorazioni di importo inferiore a euro 150.000,00**, l'operatore economico non in possesso dell'attestazione SOA richiesta potrà dimostrare, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (Categoria SOA OG 2- Classifica II) anche se privo delle qualificazioni previste dal presente Disciplinare per le categorie scorporabili, alla condizione che affidi le lavorazioni riconducibili alla predetta categoria a imprese in possesso dei previsti requisiti.

6.3. Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Nel caso di società cooperative, il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE e contratto di rete.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

- b) Per il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale relativo al possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 6.2 lett. a):
- le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possano essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa riunita o consorziata;
 - i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di partecipazione specificamente richiesti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR dovranno essere posseduti:

- a) in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento;
- b) in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- c) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedura dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) nel caso in cui il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) nel caso in cui il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e e), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'articolo 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 del Codice sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati.

Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Si precisa che non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di opere di cui alla **Categoria OG2**, al fine di garantire che l'operatore che esegue i lavori sia dotato in proprio di una qualificazione specialistica e, pertanto, di assicurare una effettiva e adeguata tutela ai beni culturali.

Le opere rientranti in queste categorie, pertanto, dovranno essere svolte direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso degli altri requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il contratto di avvalimento, come previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

dei legami tra le parti.

Nel caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione per un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (art. 104, comma 2, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio di cui al punto 6.1 lett. a).

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 6.2 lett. a), esso dovrà avere per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'ausiliario di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'ausiliario deve, altresì, dichiarare all'interno del proprio DGUE:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità di cui agli artt. 5 e 6.1;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6.2 lett. a), b) e c) oggetto di avvalimento;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- d) di impegnarsi al rispetto di tutti i principi e delle condizionalità PNRR.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione SOA nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'**esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine termine di n. 10 (dieci) giorni non prorogabili.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, le prestazioni non possono essere subappaltate ulteriormente (c.d. *subappalto a cascata*) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, ultimo periodo, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è **obbligatorio** l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

All'interno dei contratti di subappalto o nei subcontratti, inoltre, il subappaltatore o subfornitore deve impegnarsi al rispetto delle condizioni di esecuzioni indicate al successivo art. 9.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'aggiudicatario, in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL vigente indicato al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato I.01 del Codice. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice:

1. gli operatori economici delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata presentazione del rapporto da parte degli operatori economici tenuti alla redazione ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **comporta l'esclusione dalla gara.**

2. gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante:
 - a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Anche tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione indicata, ulteriore rispetto al termine di sei mesi, sarà applicata una penale pari all'1(uno) per mille dell'importo del contratto, fino alla concorrenza massima del 10% del valore del contratto.

La violazione di tale obbligo **determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.**

3. tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro dimensione, **quale requisito necessario dell'offerta** devono:
 - a) aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
 - b) assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% (trenta per cento), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

c) assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 10% (dieci per cento), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile;

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'allegato II.3 del Codice, è stata stabilita una quota inferiore di quella prevista al comma 4 in riferimento all'occupazione femminile in ragione di quanto indicato all'interno del Decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua un tasso di occupazione femminile nel settore delle costruzioni pari al 9,00%.

Il mancato rispetto della quota di assunzioni di giovani nella percentuale del 30% e di donne nella percentuale del 10%, come calcolata in base alle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 07/12/2021 (G.U.R.I. 30/12/2021), comporterà l'applicazione di una penale quantificata tra il 1% ed il 4% del valore dell'affidamento, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Qualora dovessero essere applicate le penali indicate nel presente paragrafo, il Comune di Trani provvederà all'escussione della garanzia definitiva.

Lo svicolo della cauzione definitiva, pertanto, verrà effettuato solo dopo la verifica degli avvenuti adempimenti.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il soggetto aggiudicatario, in caso di subappalto, si impegna a far sì che il contratto di subappalto recepisca anche a carico del subappaltatore i medesimi obblighi richiesti dal PNRR e, nello specifico:

- a) preveda l'assunzione degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do-No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- b) preveda per il subappaltatore l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
- c) recepisca per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
- d) comporti l'obbligo per il subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 10% all'occupazione femminile.

Il soggetto aggiudicatario si impegna sin da ora, qualora dovesse emergere la necessità di procedere ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel presente disciplinare, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP. L'esecuzione della prestazione dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

attuative, già emanate e/o da emanare.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Amministrazione committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'aggiudicatario e/o del subfornitore ovvero della Amministrazione committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente e manleverà la Amministrazione committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dello stesso soggetto aggiudicatario e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utile, anche al fine di consentire alla Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il soggetto aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire codesta Amministrazione committente per i danni cagionati a causa di sue inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale indicato nel presente disciplinare, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dei progetti entro i termini prestabiliti;
- fatti a lui imputabili che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto aggiudicatario nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, è tenuto a:

- mostrare correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente e investimento o sub investimento;
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;

- inserire in tutta la documentazione inerente la procedura (fatture, verbali, etc.) il seguente riferimento: *“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.*

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo del sopralluogo presso i luoghi oggetto di intervento dato che quanto indicato in progetto è sufficiente per avere piena consapevolezza dello stato dei luoghi non sussistendo situazioni particolari da visionare.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad **euro 6.021,41**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 10% quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b).
- d) riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
 - SA8000-Certificazione social accountability8000
 - UNIENISO14001-Sistemi di gestione ambientale
 - UNI/PdR125-Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 33,00**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e deve essere effettuato secondo le modalità indicate al link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 24 giugno 2025** a pena di irricevibilità.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere alla Piattaforma;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Elenco Bandi di gara" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “*Inizia compilazione offerta*”, “*Busta Amministrativa*”, “*Busta Economica*”, “*Riepilogo*”, “*Conferma e invio offerta*”.

Per una corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione della “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*”.

Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all’operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

13.1. Regole per la presentazione dell’offerta

L’“offerta” è composta da:

A. Documentazione amministrativa;

B. Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente,

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è **considerato come rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione Appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di n. 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di n. 7 (sette) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma "Appalti&Contratti" la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione, compilata e sottoscritta digitalmente;
2. eDGUE response, scaricato sia in formato .xml che .pdf, sottoscritto digitalmente;
3. garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente;
4. eventuali ulteriori certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
6. documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
7. dichiarazioni integrative al DGUE, compilate e sottoscritte digitalmente;
8. patto di integrità, compilato e sottoscritto digitalmente;
9. protocollo di legalità, sottoscritto digitalmente;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

10. dichiarazione sostitutiva anticorruzione, compilata e sottoscritta digitalmente;
11. informativa gare contratti, sottoscritta digitalmente;
12. tracciabilità flussi finanziari, compilata e sottoscritta digitalmente;
13. dichiarazione familiare conviventi, compilata e sottoscritta digitalmente;
14. dichiarazione titolare effettivo, compilata e sottoscritta digitalmente;
15. dichiarazione antimafia, compilata e sottoscritta digitalmente;
16. dichiarazione responsabile trattamento dati, compilata e sottoscritta digitalmente;
17. dichiarazione assenza conflitto di interessi, compilata e sottoscritta digitalmente;
18. dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH, compilata e sottoscritta digitalmente;
19. dichiarazione rispetto agli ulteriori principi e condizioni del PNRR, compilata e sottoscritta digitalmente;
20. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;
21. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
22. eventuali attestazioni SOA.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente compilando *l'Allegato n. 1- Modello Istanza di partecipazione*.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende le dichiarazioni indicate e, nello specifico:

- 1) *Dichiarazione relativa ai lotti per i quali il concorrente intende partecipare;*
- 2) *Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse;*
- 3) *Dichiarazioni in caso di avvalimento;*
- 4) *Dichiarazioni in caso di subappalto;*
- 5) *Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione;*
- 6) *Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali e mezzi di prova;*
- 7) *Assunzione di ulteriori impegni;*
- 8) *Ulteriori dichiarazioni per i progetti finanziati dal PNRR;*
- 9) *Autorizzazioni e le ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati.*

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del Codice.

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud di Maggioli M-DGUE all'indirizzo <https://dgue.maggiolicloud.it/>, che permette – anche attraverso il caricamento del *DGUE request.xml* messo a disposizione dalla Stazione Appaltante - la compilazione del file XML response conforme alle specifiche e DGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

Una volta compilato, dovrà essere scaricato sia in formato .xml che .pdf, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Si invita l'operatore economico a prendere visione della "Guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response" al seguente link: https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_uso_M-DGUE_Response_OE.pdf.

Ciascun Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML response.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

copia della relativa procura.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti **dichiarazioni integrative**, anche rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente secondo l'*Allegato n. 3 – Modello dichiarazioni integrative al DGUE*.

Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della C.C.I.A.A..

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con la dichiarazione integrativa, inoltre, l'operatore economico rende le dichiarazioni indicate e nello specifico:

- 1) *Dichiarazione relativa ai lotti per i quali il concorrente intende partecipare;*
- 2) *Dichiarazioni ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice*
- 3) *Dichiarazioni relative all'assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale*
- 4) *Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione*

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- 5) Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning;
- 6) Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale;
- 7) Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca;
- 8) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali e mezzi di prova in capo al singolo operatore economico;
- 9) Dichiarazioni relative alla forma di partecipazione;
- 10) Dichiarazioni relative al rispetto delle condizioni di esecuzione;
- 11) Ulteriori dichiarazioni per i progetti finanziati dal PNRR;
- 12) Ulteriori dichiarazioni.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità riportate al punto 15.1.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/mandante/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c):
 - dal consorzio
 - dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

Le reti d'impresa si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente inoltre allega:

- a) garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste;
- b) eventuali ulteriori certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
- c) documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- d) ricevuta/e di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

L'operatore economico, inoltre, allega la seguente documentazione che, in caso di raggruppamento, deve essere prodotta da ciascun concorrente:

- e) eventuale copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto elenco;
- f) nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- g) copia delle attestazioni SOA in corso di validità.
- h) patto di integrità, compilato e sottoscritto digitalmente;
- i) protocollo di legalità, sottoscritto digitalmente;
- j) dichiarazione sostitutiva anticorruzione, compilata e sottoscritta digitalmente;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- k) informativa gare contratti, compilata e sottoscritta digitalmente;
- l) tracciabilità flussi finanziari, compilata e sottoscritta digitalmente;
- m) dichiarazione familiare conviventi, compilata e sottoscritta digitalmente;
- n) dichiarazione titolare effettivo, compilata e sottoscritta digitalmente;
- o) dichiarazione responsabile trattamento dati, compilata e sottoscritta digitalmente;
- p) dichiarazione assenza conflitto di interessi, compilata e sottoscritta digitalmente;
- q) dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH, compilata e sottoscritta digitalmente;
- r) dichiarazione rispetto agli ulteriori principi e condizioni del PNRR, compilata e sottoscritta digitalmente.

È resa disponibile, in allegato al presente Disciplinare, tutta la modulistica contenente le dichiarazioni che l'Operatore Economico è tenuto a fornire.

Tutte le dichiarazioni dalla lettera h) alla lettera s) sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/mandante/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c):
 - dal consorzio
 - dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

15.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;
3. eventuale attestazione SOA dell'ausiliaria.

15.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- dichiarazione delle parti delle opere, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" disponibile all'indirizzo https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

La busta economica contiene;

a) l'offerta di prezzo è redatta mediante la dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara e deve indicare nell'*Allegato n. 4 – Modello di offerta economica* a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **il ribasso percentuale**, offerto in cifre e in lettere, da applicare all'importo soggetto a ribasso posto a base di gara per i lavori e alle sole spese, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza; saranno presi in considerazione i ribassi con massimo n. 3 (tre) decimali.
- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi all'articolo 108, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente Disciplinare di gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

b) l'**Allegato n. 16 - Modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere**, compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamento, tali dichiarazioni dovranno essere rese per ciascun componente.

Nel caso di operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della Piattaforma relativa all'offerta economica.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del **prezzo più basso**, espresso dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara per ogni singolo lotto.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

La valutazione dell'offerta sarà effettuata, per ciascun lotto, in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 4 - Punteggi per la valutazione dell'offerta

Componenti l'offerta	Punteggio Massimo
OFFERTA ECONOMICA	100
Totale	100

17.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio economico verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_i = V(c)_i * 100$$

dove:

PE_i = punteggio assegnato all'elemento di valutazione

V(c)_i = coefficiente attribuito all'offerta i-esima con la seguente formula:

$$V(c)_i = (R_i/R_{max})$$

e dove:

R_i = ribasso offerto dal Concorrente i-esimo.

R_{max} = ribasso percentuale offerto più alto

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **25 giugno 2025 alle ore 09:30**.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 20.

Se il numero di offerte ricevute sia pari o superiore a 5 il RUP procederà al calcolo della soglia di anomalia attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dalla Piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto sia almeno pari a cinque, **esclude** le offerte che presentano una percentuale di anomalia pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

In tal caso, la proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore della prima offerta che risulti non anomala.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54, comma 2, del Codice, questa Stazione Appaltante applicherà esclusivamente il **Metodo A** descritto nell'allegato II.2 del nuovo Codice.

L'esclusione automatica, in ogni caso, non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria e n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- d) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- f) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria e n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta aggiudicazione è formulata, successivamente all'esito positivo della verifica della busta amministrativa presentata, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica l'eventuale dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato come aggiudicatario, secondo le modalità indicate nell'Allegato I.01 del Codice.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, inoltre, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, delle polizze previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni successiva variazione alle citate polizze deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento delle fatture avviene nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, a questo link: <https://trasparenza.comune.trani.bt.it/details.aspx?contentID=1600>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss. mm., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Avv. Graziano Garrisi, società LiquidLaw S.r.l., con sede in via Ludovico Ariosto n. 81, Lecce (LE) e-mail: rpd@comune.trani.bt.it.

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Michele Daleno